



Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 20773/2010, depositata il 7 ottobre 2010, hanno rigettato un ricorso avverso sentenza del CNF che aveva confermato una sanzione disciplinare (censura) inflitta ad avvocato per aver egli adito un giudice ordinario anziché il competente giudice amministrativo ed aver poi insistito in tale iniziativa pur dopo l'eccezione del difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, con il risultato di esporre il cliente anche al pagamento delle spese processuali.

Considerando quali sono stati i motivi di ricorso sui quali la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi e considerando l'affermazione di cui al punto 6 della sentenza (per cui non spetta alla corte di cassazione, nell'esercizio del controllo di legittimità demandatole, sindacare l'apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti assunti nei capi d'incolpazione, essendo questo di competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi), non si può però dedurre dalla sentenza 20773 del 2010 che sia sempre da sanzionare disciplinarmente, da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, il legale che abbia sbagliato in tema di giurisdizione.

In Italia, infatti, è addirittura sul "chi debba giudicare cosa" che c'è paurosa incertezza. Essere assoggettati a procedimento disciplinare da parte di colleghi con i quali ci si incontra e molto spesso ci si scontra nelle aule di giustizia è già un assurdo (che bisognerebbe rimuovere subito), se poi ci si aggiungesse che tali colleghi possono infliggere la sanzione per un errore che troppo spesso non si poteva ritenere tale quando fu commesso ... poveri avvocati italiani!

Leggi di seguito ampi stralci della sentenza della Cassazione 20773/2010...

"Svolgimento del processo

Il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Bologna, con delibera del 21 maggio 2008, inflisse all'Avv. la sanzione disciplinare della censura. Detto Consiglio reputò infatti che l'Avv.

nell'assistere un proprio cliente, il Sig., in una vertenza riguardante la cessazione del rapporto di lavoro tra quest'ultimo e la Banca d'Italia, avesse mancato di diligenza e competenza professionale promuovendo la relativa causa innanzi a un giudice ordinario, anzichè dinanzi al competente giudice amministrativo, ed insistendo in tale iniziativa pur dopo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte, con il risultato di esporre il cliente anche al pagamento delle spese processuali. All'avv. ... fu altresì addebitato di aver preteso dal medesimo cliente la corresponsione di un compenso forfettario manifestamente eccessivo, in relazione all'attività svolta ed ai risultati conseguiti, e di aver poi proposto un ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento del proprio onorario così gravando il sig anche dell'ulteriore costo di tale iniziativa.

Il Consiglio Nazionale Forense, con decisione emessa il 30 dicembre 2009, rigettò il ricorso dell'Avv. ... avverso la suindicata delibera. Fu ritenuta priva di fondamento l'eccezione della ricorrente relativa alla mancata partecipazione del pubblico ministero all'udienza dibattimentale tenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, essendo quello un procedimento di natura amministrativa e dovendosi considerare la partecipazione del pubblico ministero soltanto facoltativa. Fu del pari disattesa, sempre in considerazione della natura del suddetto procedimento, l'eccezione concernente la mancata distinzione tra organo istruttorio ed organo decidente, così come quella inerente alla ricsuzione dei componenti del Consiglio dell'ordine: sia perchè inammissibilmente l'incolpata aveva inteso ricsuare non singoli componenti bensì l'intero collegio giudicante, sia perchè dalla presentazione di tale istanza non era comunque derivato alcun obbligo di sospendere il procedimento, sia perchè su di essa correttamente lo stesso Consiglio dell'Ordine si era pronunciato dichiarandola manifestamente infondata.

*Quanto al merito, **il Consiglio Nazionale Forense stimò che, pur se in concreto concordata col cliente, la scelta di adire un giudice risultato poi privo di giurisdizione fosse indice di carenza professionale dell'avvocato, come tale suscettibile di sanzione sul piano disciplinare***, e che altrettanto censurabile fosse la successiva reiterazione di azioni giudiziarie per il pagamento della parcella, dirette ad aggravare la posizione dello stesso cliente.

L'avv. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di competenza, violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna non ha svolto difese.

Motivi della decisione

...

3. Infondata appare altresì la censura con la quale la ricorrente individua una violazione di legge nella decisione del Consiglio Nazionale Forense nel punto in cui esso ha rigettato l'eccezione di nullità del procedimento disciplinare per la mancata partecipazione del pubblico ministero al dibattimento.

E' principio di altre volte affermato dalle sezioni unite di questa Corte quello secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico di avvocati, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile; le norme del codice di procedura penale si applicano invece soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorchè sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. un. n. 0692 del 2001). Ed allora, non ravvisandosi nella normativa speciale alcuna espressa indicazione di segno diverso, è da ritenere che anche la partecipazione del pubblico ministero al

procedimento disciplinare in questione sia retta dai principi che regolano l'intervento di detto organo pubblico nel giudizio civile: principi in base ai quali la regolarità del procedimento è assicurata dal mero fatto che il pubblico ministero sia stato posto in condizione di partecipare al processo, anche se poi abbia scelto in concreto di rimanere assente, come nel presente caso è accaduto.

4. La ricorrente lamenta una violazione di legge anche per il fatto che la decisione disciplinare sia stata adottata da un organo disciplinare i cui componenti avevano già partecipato alla fase istruttoria.

Nemmeno tale doglianza appare però fondata, dovendosi dare continuità al consolidato orientamento di queste sezioni unite secondo cui nel procedimento disciplinare che si svolge dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli avvocati non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra lo svolgimento di attività da parte di consiglieri nella fase preliminare e la loro partecipazione alla fase decisionale: in quanto la natura amministrativa del procedimento non consente l'applicazione delle disposizioni in materia d'incompatibilità proprie dei giudizi che si svolgono dinanzi agli organi della giustizia ordinaria o amministrativa, nè può profilarsi una qualche violazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, attesa la non pertinenza dei parametri indicati, riferibili alla sola attività giurisdizionale (cfr., tra le altre, sez. un. n. 138 del 2006, n. 9097 del 2005, n. 6406 del 2004 e n. 1229 del 2004).

5. Ancora un eccesso di potere, o comunque un vizio del procedimento destinato ad inficiare la validità della sanzione irrogata, viene ravvisato dalla ricorrente nella decisione con cui il Consiglio Nazionale Forense ha disatteso la censura formulata dalla stessa ricorrente per essersi il Consiglio dell'Ordine di Bologna pronunciato sull'incolpazione disciplinare nonostante l'istanza di ricusazione presentata dall'incolpata.

La doglianza appare però inammissibile, nella parte in cui si riferisce al tema della tardività della riferita istanza di ricusazione, perchè la decisione impugnata ha ben chiarito che solo ad abundantiam il Consiglio dell'Ordine aveva accennato a tale profilo, avendo in via principale deciso di non tener conto dell'istanza di ricusazione a causa della sua manifesta infondatezza. Sotto questo profilo la censura formulata nel ricorso difetta quindi di decisività.

Quanto poi al merito della proposta ricusazione, la ricorrente, senza contestare il rilievo dell'impugnata decisione secondo cui il Consiglio dell'Ordine non era comunque tenuto a sospendere il procedimento disciplinare in corso dinanzi a se, insiste nel sostenere che, tuttavia, vi sarebbe stato un obbligo di astensione dei componenti del suddetto organo, ai quali singolarmente l'istanza di ricusazione era riferita, avendo essi concorso allo svolgimento anche della precedente fase istruttoria.

Anche tale rilievo appare però del tutto privo di fondamento, giacchè, per le ragioni già sopra indicate, non sussiste alcuna ragione d'incompatibilità che impedisca ai componenti del Consiglio dell'Ordine di partecipare tanto alla fase istruttoria quanto a quella decisoria del procedimento (vedasi anche, in argomento, Sez. Un. n. 2509 del 2006).

6. Non può trovare accoglimento neppure l'ultimo motivo del ricorso, che, pur facendo riferimento agli artt. 112 e 115 cpc, in realtà si risolve in un'inammissibile pretesa di riesame nel merito dell'incolpazione; esame al quale il giudice di legittimità non può procedere, non foss'altro per l'impossibilità di prendere diretta conoscenza dei fatti di causa.

Ne d'altronde, come già ripetutamente affermato da queste sezioni unite, spetta alla corte di cassazione, nell'esercizio del controllo di legittimità demandatole, sindacare l'apprezzamento della rilevanza disciplinare dei fatti assunti nei capi d'incolpazione,

essendo questo di competenza esclusiva degli organi disciplinari forensi (cfr., tra le altre, Sez. Un. n. 6215 del 2005 e n. 21632 del 2004).□

7. Sulla base di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il Consiglio dell'Ordine intimato svolta difesa alcuna in questa sede.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso.

Così deciso, in Roma, il 28 settembre 2010."